

Proposta di Regolamento Comunale per la ripartizione del fondo ex art. 92 del D.Lgs.12/04/2006, n. 163

Articolo 1

Destinazione dell'incentivo per la progettazione di opere pubbliche

Ai sensi dell'articolo 92, comma 5, del D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni, il 2% dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, incrementato dell'importo dell'indennità di eventuale piano particellare di esproprio, qualora la progettazione sia stata effettivamente redatta dagli uffici comunali, è ripartito per ogni singola opera o lavoro, tra il responsabile unico del procedimento, gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori e del collaudo, nonché tra i loro collaboratori.

Articolo 2

Costituzione e liquidazione dell'incentivo

1) Gli oneri inerenti le prestazioni oggetto dell'incentivo di cui all'art. 1 si intendono a lordo di tutti gli oneri accessori connessi alle erogazioni, ivi compresa la quota di oneri accessori a carico dell'Ente e verranno previsti nel quadro economico di ogni singola opera o lavoro oppure in apposito capitolo di spesa del bilancio comunale, ai sensi dell'art. 93, comma 7, del D.Lgs. 12/04/200n. 163.

2) La liquidazione verrà effettuata con provvedimento del competente dirigente del settore tecnico a favore dei soggetti aventi diritto, come individuati nell'articolo seguente, successivamente all'avvenuto inizio dell'esecuzione del lavoro e dell'opera.-

Articolo 3

Soggetti aventi diritto e criteri di ripartizioni

1) L'incentivo viene ripartito, per ciascuna opera o progetto approvato e realizzato in base alle seguenti percentuali:

a) al responsabile unico del procedimento: 40%

b) incaricati della redazione del progetto e collaboratori:

1) progettazione preliminare: 5%

2) progettazione definitiva 10%;

3) progettazione esecutiva: 10%

c) incaricato del coordinamento in fase di progettazione e della redazione del piano di sicurezza ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e successive modifiche ed integrazioni e collaboratori: 5%;

d) l'aliquota di cui al punto c) è addizionata a quella di cui alla lettera b), in ragione del 100% agli incaricati del progetto esecutivo e collaboratori, qualora il piano di sicurezza e coordinamento, di cui all'art. 12 del decreto lgs. 14 agosto 1996, n. 494, e successive modifiche ed integrazioni, venga sostituito ai sensi dell'art. 111, comma 2, lettera b) del D. Lgs. 12/04/2006 n. 163 e successive modifiche ed integrazioni;

e) coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e successive modifiche ed integrazioni e collaboratori: 5%;

f) l'aliquota di cui alla precedente lettera e) è addizionata a quella di cui alla successiva lettera g), qualora non sia necessaria la nomina del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e successive modifiche ed integrazioni;

g) incaricati della redazione dei lavori di contabilità e certificato di regolare esecuzione: 15%;

h) altri collaboratori che hanno contribuito al progetto pur non sottoscrivendone gli elaborati: 10%;

2) Con il provvedimento di affidamento dell'incarico di progettazione vengono individuati precisamente i soggetti di cui al comma precedente.

3) Nel caso in cui alcune prestazioni professionali sono svolte da professionisti esterni all'Ente, al personale dipendente verranno corrisposte le quote parti corrispondenti alle specifiche prestazioni effettivamente svolte.

4) Qualora si proceda all'incarico totale collegiale con professionisti esterni, il fondo d'incentivazione, è ridotto mediante la moltiplicazione per il coefficiente di 0,95%; in tal caso tutte le ripartizioni, i coefficienti, Le variazioni e i riferimenti al fondo previsti dal regolamento si intendono rapportati e ragguagliati alla quota rettificata ai sensi del presente comma e l'onorario del professionista esterno, da determinare con apposito disciplinare ai sensi delle vigenti disposizioni è ridotto della metà.

5) nel caso in cui la redazione progettuale e direzione lavori è conferita all'esterno le percentuali spettanti al responsabile unico del procedimento e ai collaboratori è raddoppiata.

Articolo 4

Destinazione dell'incentivo per gli atti di pianificazione

1) Ai sensi dell'articolo 92 del D.Lgs.163/2000 il 30% della tariffa professionale relativa agli atti di pianificazione generale, particolareggiata o esecutiva, qualora tali atti vengano direttamente redatti dall'Ufficio tecnico Comunale, è ripartito tra il personale dello stesso Ufficio che ha redatto il piano in questione, secondo quanto stabilito dal successivo art. 5.

2) Con la deliberazione di incarico viene stabilito se e quali atti di pianificazione generale, particolareggiata o esecutiva verranno redatti dall'Ufficio Tecnico Comunale, determinando l'ammontare della tariffa che, ridotto del 30%, costituisce la quota da ripartire al netto degli oneri riflessi.

Articolo 5

Criteri di ripartizione dell'incentivo relativo agli atti di pianificazione

1) L'incentivo viene ripartito, per ciascun atto di pianificazione comunale, con le seguenti modalità.

- a) Il 50% a chi ha firmato l'atto di pianificazione assumendosene la responsabilità progettuale;
- b) Il 25% a chi ha predisposto le tavole grafiche;
- c) Il 15% a chi compila le relazioni illustrative e norme tecniche di attuazione;
- d) Il 10% al personale amministrativo che ha dato supporto all'attività di pianificazione,

2) Con la deliberazione di affidamento dell'incarico di redazione degli atti di pianificazione, vengono individuati i soggetti di cui al comma precedente;

3) Se più soggetti siano individuati per i punti a) b) c) e d) la quota spettante viene ripartita tra essi in parti eguali.

4) Se i soggetti individuati ai punti a), b), c) sono gli stessi, la percentuale dell'incentivo da ripartire è pari alla somma delle distinte percentuali $(a) + (b) + c) = 90\%$.

Articolo 6

1) Per le opere pubbliche e/o lavori pubblici in corso alla data di esecutività del presente regolamento e qualora i relativi progetti siano stati approvati successivamente all'entrata in vigore dell'art. 92 del D.Lgs. 163/2000 nell'attuale formulazione, le presenti disposizioni potranno applicarsi a condizione che sia possibile reperire il finanziamento degli incentivi all'interno delle risorse già previste nel quadro economico di spesa dei progetti ed ivi finanziati.

2) Qualora il fondo sia stato già ripartito o ne siano state definite le modalità di ripartizione, ma non liquidato, il regolamento si applica solo ai termini di pagamento.

3) Il Regolamento entra in vigore nei termini previsti dallo Statuto Comunale.